

**Delib.C.R. 31 gennaio 2012, n. 121 <sup>(1)</sup>.**

**Atto di programmazione riguardante le politiche locali di sicurezza - anni 2011/2012 - art. 7 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 febbraio 2012, n. 9.

(2) Vedi, anche, la Det. reg. 13 marzo 2012, n. 1748.

---

### Il Consiglio regionale

Vista la *legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13*, ed in particolare l'*art. 7*;

Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, con Delib.G.R. 21 novembre 2011, n. 1394 depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 1° dicembre 2011 e trasmessa al parere della I Commissione consiliare in pari data, concernente: "Atto di programmazione riguardante le politiche locali di sicurezza - anni 2011/2012 - art. 7 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13" (Atto n. 677);

Visto il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente per la maggioranza dal consigliere Fausto Galanello e per la minoranza dal consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (Atto n. 677-bis);

Vista la proposta di modifica presentata ed approvata in aula;

Visto lo statuto regionale;

Visto il regolamento interno del Consiglio regionale;

con n. 14 voti favorevoli e n. 8 voti contrari

espressi nei modi di legge dai 22

consiglieri presenti e votanti

Delibera

---

---

**[Testo della deliberazione]**

- di approvare ai sensi dell'*articolo 7 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13*, l'Atto di programmazione riguardante le politiche locali di sicurezza - anni 2011/2012 -, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

---

---

### **Allegato**

#### **Atto di programmazione riguardante le politiche locali di sicurezza - anni 2011/2012**

#### **PROPOSTA DI ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE POLITICHE LOCALI DI SICUREZZA**

Il presente atto di programmazione è finalizzato allo sviluppo di un sistema di interventi unitario e territorialmente equilibrato in tema di politiche locali di sicurezza mediante l'indicazione:

- delle priorità e dei criteri relativi alla realizzazione e al finanziamento delle attività e delle azioni di cui agli *artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13*;
- le azioni strategiche per il biennio 2011-2012;
- della quota di risorse da destinare alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge;
- delle risorse di cui alla *legge regionale n. 13/2008*, nonché delle ulteriori risorse derivanti da norme statali e da altre leggi regionali.

#### **§ 1. PREMESSA**

L'atto di programmazione intende offrire un orientamento all'interno del complesso tema della sicurezza, infatti il tema si presta da un lato ad essere ridotto ai soli fenomeni di devianza e criminalità, e dall'altro ad essere esteso alle molteplici dimensioni della vita dei cittadini, da far perdere l'orientamento e la capacità di un intervento finalizzato a ricostruire un clima generale di fiducia.

Sono molte le direzioni verso cui deve essere sviluppata una politica per la sicurezza e forti le connessioni da mantenere tra una direzione e l'altra. Il confronto tra i vari livelli dell'Amministrazione locale è particolarmente importante per raccogliere stimoli ed esperienze utili a tutti.

Ci sono, infatti molti livelli di competenze pubbliche che devono essere attivate per realizzare un progetto integrato in materia di sicurezza.

La dimensione locale di sicurezza non è solo la più vicina ai cittadini e la più idonea per attivare risposte adeguate ai bisogni ed ai problemi del territorio, ma è diventata anche il primo livello verso cui viene indirizzata la domanda di sicurezza dei cittadini stessi. Gli amministratori hanno il dovere di attivarsi costruendo reti con gli altri livelli istituzionali per fornire risposte articolate e durevoli.

Come si accennava, la dimensione della sicurezza dei cittadini può assumere infiniti significati ed essere correlata ad un vasto spettro di bisogni e diritti delle persone, lo sforzo deve essere quello di trattare il tema delimitandone il campo alla sfera che rimanda da un lato al controllo e dall'altro alla dimensione della qualità della vita e delle relazioni sociali nei territori.

L'azione delle amministrazioni locali deve indirizzarsi verso il rafforzamento del senso di sicurezza delle persone investendo nella prevenzione, nella assicurazione sociale e nella cura delle percezioni e delle paure dei cittadini rispetto alla criminalità diffusa, nella consapevolezza che la mera delega agli strumenti di prevenzione-repressione del sistema di controllo non può bastare a fornire risposte ai bisogni complessi dei cittadini.

L'impegno della Regione sarà indirizzato alla sistematizzazione dell'approccio metodologico alla progettazione delle politiche integrate di sicurezza.

L'obiettivo è quello di costruire in modo partecipato una metodologia di lavoro avendo come finalità il miglioramento della qualità della vita nei territori e il rafforzamento dei legami di solidarietà.

Compito degli Enti Locali è quello di promuovere le alleanze necessarie con le altre istituzioni del territorio, individuare i campi d'intervento (prevenzione sociale, riqualificazione urbana, controllo del territorio, sviluppo di comunità) e organizzare il proprio apparato amministrativo in modo da garantire il coordinamento degli interventi.

## **§ 2. SINTESI DELL'AZIONE SVOLTA DALLA REGIONE UMBRIA IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA URBANA IN ATTUAZIONE DELLA *legge regionale n. 13 DEL 14 OTTOBRE 2008 NEL BIENNIO 2009-2010***

La Regione Umbria in osservanza dell'articolo 2 della legge sopracitata, che prevede tra i compiti regionali anche la promozione di accordi e intese con lo Stato e con i soggetti delle autonomie locali, al fine di favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni sulla diffusione dei fenomeni di illegalità, ha aderito al Patto per Perugia Sicura.

Sottoscritto per la prima volta il 10 marzo 2008 e successivamente rinnovato in data 14 gennaio 2011, il Patto per Perugia Sicura vede impegnate oltre la Regione Umbria, anche la Prefettura di Perugia, la Provincia di Perugia e il Comune di Perugia.

In attuazione degli impegni assunti con il sopracitato Patto, la Regione ha finanziato al Comune di Perugia, per complessivi euro 45.000,00, un progetto di potenziamento dell'illuminazione pubblica quale deterrente alla microcriminalità da svilupparsi in alcune zone particolarmente problematiche della città.

Inoltre la Regione ha avviato una fattiva collaborazione con la Prefettura di Perugia al fine di acquisire approfondimenti statistici circa i dati sulla criminalità denunciata, i reati commessi, i presunti autori, ecc.

Gli artt. 10 e 11 della legge prevedono l'istituzione della Conferenza regionale sulla sicurezza e del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità, nominati rispettivamente con Decreto della Presidente della Giunta regionale n. 77 del 28 luglio 2010 e Decreto della Presidente della Giunta regionale n. 4 del 19 gennaio 2010.

Inoltre, tra i compiti che la legge n. 13/2008 assegna al Comitato tecnico scientifico per la sicurezza e la vivibilità, vi sono quelli di predisporre una banca dati finalizzata alla rilevazione e alla diffusione della consistenza dei fenomeni che generano insicurezza, e di presentare un rapporto annuale sullo stato della sicurezza in Umbria, utile alla predisposizione della relazione generale sullo stato della sicurezza in Umbria di cui sopra.

Tenuto conto delle osservazioni avanzate dal Comitato tecnico scientifico per la sicurezza e la vivibilità in merito ai compiti di cui sopra, ad esso assegnati dall'art. 11 comma 3, lettere a) e d), che comportano un notevole impegno, e tenuto conto inoltre che la partecipazione a tale organismo è a titolo gratuito, la Giunta regionale ha ritenuto di attivare un supporto operativo e specialistico per l'espletamento dei suddetti compiti.

Pertanto con Delib.G.R. n. 1767 del 6 dicembre 2010, - "*Approvazione schema di convenzione tra la Regione Umbria e il Dipartimento per gli studi giuridici "A. Giuliani" - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia per lo svolgimento di studi e ricerche in materia di sicurezza urbana e relativo progetto di ricerca*", è stata avviata una collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia per la realizzazione di un progetto di ricerca sul bacino territoriale della Regione Umbria, finalizzato a costituire una prima, essenziale, banca dati sulla criminalità, sull'attività delle istituzioni deputate alla repressione dei reati, sulla percezione della sicurezza e sulle esperienze di vittimizzazione della popolazione umbra.

L'art. 9 della legge regionale n. 13 del 14 ottobre 2008 dispone che la Giunta regionale, annualmente, presenti al Consiglio regionale una relazione generale sullo stato della sicurezza in Umbria e sull'attuazione della legge sopracitata.

Così come previsto dall'art. 7, della legge regionale 13/2008, è stato predisposto dalla Giunta regionale l'atto di programmazione in materia di sicurezza dei cittadini, successivamente approvato con Delib.C.R. 1° dicembre 2009, n. 355, che ha indirizzato la progettualità dei Comuni verso alcune aree di intervento prioritarie, individuando tre macro aree:

- la prima ha riguardato gli *interventi nei confronti delle vittime dei fatti criminosi* dove la Regione Umbria ha inteso farsi carico nei confronti dei cittadini della violazione di un bene pubblico comune quale è la sicurezza. Per l'assolvimento di tale impegno si è ritenuto di destinare specificatamente il 20% delle risorse disponibili nel bilancio pluriennale 2009-2010 al finanziamento delle azioni previste all'articolo 4, comma 1, lettera f) "*realizzazione di servizi di prima assistenza e di aiuto alle vittime di fatti criminosi*", e agli articoli 5 e 6 delle *legge regionale 13/2008*.
- La seconda macro area intendeva rafforzare i *servizi/interventi a sostegno dell'operatività della polizia locale*, con l'estensione del servizio "vigile di quartiere".
- La terza macro area prevedeva *interventi di prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di attività criminose*, in quei contesti dove già esiste un problema di disagio conclamato o in quelle zone percepite come insicure.

Si è ritenuto che dal combinato di queste diverse azioni di prevenzione si potesse rispondere più efficacemente al senso di insicurezza dei cittadini, riducendo la frequenza dei comportamenti indesiderati, non sempre e non necessariamente definibili come criminali.

La macro area rivolta alle *vittime dei fatti criminosi*, era sostenuta da due assi di finanziamento con specifica destinazione economica del 20% delle risorse disponibili per l'annualità 2009/2010:

- il primo asse di finanziamento era riservato agli interventi nei confronti delle vittime previsti dalla legge 13/2008, agli artt. 4, lettera f) e 5, tali azioni devono essere volte alla realizzazione di interventi di prima assistenza e aiuto alle vittime dei fatti criminosi e interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei fatti criminosi promossi progettati e realizzati dai Comuni mediante l'attivazione di servizi di informazione, di assistenza psicologica, di accompagnamento ai servizi.

Questa priorità è stata ben sviluppata dai Comuni che hanno presentato progetti impegnando complessivamente l'11% delle risorse erogate.

- il secondo asse di finanziamento, sosteneva gli interventi rivolti alle vittime previsti dalla legge 13/2008, all'art. 6, cioè quegli interventi e servizi specificatamente dedicati all'assistenza e all'aiuto in favore delle vittime di fatti criminosi qualora ne derivi un danno gravissimo alla persona, o in favore dei familiari in caso di morte. Per questa tipologia di interventi, più legata ad eventi tragici che possono accadere sul territorio regionale o a cittadini residenti in Umbria, è prevista la possibilità per le Amministrazioni comunali di presentare richiesta di finanziamento senza termini di scadenza, cioè se e quando se ne presentino le condizioni. In merito a questa tipologia di progetti per i quali la Regione aveva previsto in sede di atto di programmazione 2009-2010 una spesa di euro 55.000,00, ad oggi soltanto una richiesta è stata rivolta dai Comuni alla Regione per complessivi euro 30.000,00.

La seconda macro area progettuale, *servizi/interventi a sostegno dell'operatività della polizia locale*, ha visto invece un ingente impiego di risorse per l'installazione di telecamere per la video sorveglianza.

Di fatto molti Comuni hanno presentato progetti esclusivamente calibrati sull'installazione di telecamere per la video sorveglianza.

Si ritiene di dover sottolineare come un corretto approccio alle problematiche di sicurezza urbana non può che concretizzarsi in un quadro articolato di risposte, laddove la video sorveglianza copre aspetti di mero controllo situazionale.

Infatti questa risulta utile soltanto dopo la commissione del reato ed eventualmente ai soli fini delle indagini.

Inoltre, come anche sottolineato dal Comitato tecnico scientifico per la sicurezza e la vivibilità, i sistemi di videosorveglianza sono efficaci se ed in quanto collegati alle centrali operative delle forze dell'ordine che sono attive h 24.

La terza macroarea riguardava gli *interventi di prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di attività criminose*, essendo un'area della prevenzione molto ampia, sembra non aver rappresentato appieno quelle che sono le necessità progettuali dei Comuni, nonché esigenze di sicurezza del territorio e la relativa percezione di insicurezza della cittadinanza.

Infatti anche da incontri effettuati sia nel Capoluogo di regione sia nei Comuni sede di Istituto Penitenziario, le problematiche emergenti per quanto riguarda l'area della prevenzione sociale risultano essere quella delle dipendenze, della prostituzione e del reinserimento sociale delle fasce più marginali e a rischio di devianza.

### **§ 3. PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2011-2012**

Con la programmazione 2011-2012 si intendono rafforzare le seguenti aree di intervento:

1. **gli interventi nei confronti delle vittime dei fatti criminosi**, in linea con quanto il Consiglio d'Europa e l'Unione europea hanno previsto in diverse disposizioni per la tutela delle vittime di reati gravi, a cui gli Stati membri sono stati invitati a conformarsi (a partire dalla *Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti* del 1983 fino alla *Direttiva 2004/80/CE del 2004*).

La particolare attenzione è dovuta nel segno di una giustizia che sostiene quanti sono vittime di un reato per trarli con equità, sollecitudine ed efficacia da uno stato di sofferenza e bisogno causati dalla violazione di un bene pubblico comune, quale è la sicurezza dei cittadini e del quale la Regione Umbria intende farsi carico.

Nell'assolvere a tale impegno si ritiene di destinare euro 70.000,00 del bilancio pluriennale 2011-2012 al finanziamento delle azioni previste all'art. 4, comma 1, lett. f) "*realizzazione di servizi di prima assistenza e di aiuto alle vittime di fatti criminosi*", e agli artt. 5 e 6 delle *legge regionale 13/2008*.

2. **I servizi/interventi a sostegno dell'operatività della polizia locale**, attraverso l'estensione del servizio "vigile di quartiere"; il miglioramento dell'efficienza delle sale operative della polizia locale e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini; la condivisione dei flussi informativi tra le forze dell'ordine, per la raccolta dei dati territoriali relativi a fenomeni di criminalità diffusa, di disagio sociale, di disordine urbano e di vandalismo. L'obiettivo è quello di migliorare la **tutela della qualità urbana** (come ad esempio la vigilanza nei parchi, il monitoraggio dei problemi relativi all'inquinamento, all'abusivismo edilizio, la verifica delle occupazioni di suolo, la rilevazione di situazioni di degrado al decoro e all'arredo ambientale, il controllo della mobilità e della sicurezza stradale); la **convivenza civile** (ovvero il miglioramento della qualità reale della vita di relazione fra i cittadini dello stesso centro abitato, il controllo e il contrasto del disturbo della quiete e promozione delle attività di svago in genere, la vigilanza davanti alle scuole, la sorveglianza dei luoghi d'aggregazione giovanile); la **sicurezza sociale** (come ad esempio il contrasto agli atti teppistici e di vandalismo, la verifica e l'eventuale recupero di veicoli abbandonati, la segnalazione del degrado di importanti strutture di sicurezza come recinzioni, attrezzature, ecc.).

3. **Le azioni mirate ad affrontare l'emergenza droga, la tratta e la prostituzione e le attività di reinserimento sociale dei detenuti**, intervenendo attraverso azioni di prevenzione mirata in quei contesti dove si è rilevato un problema di disagio conclamato (droga, devianza, prostituzione, ecc.) o in quelle zone percepite come insicure a causa di fenomeni di spaccio, o perché luoghi dove si consumano sostanze, o vedono la presenza di prostitute.

Ovviamente tali azioni debbono essere coordinate con i programmi di intervento sociale e assistenziale generali agiti dagli Enti Locali.

È infatti dal combinato di queste diverse azioni di prevenzione, mirata ed universalistica, che si può rispondere più efficacemente al senso di insicurezza dei cittadini, riducendo la frequenza dei comportamenti indesiderati, non sempre e non necessariamente definibili come criminali.

A supporto della **programmazione regionale** e dei compiti assegnati al Comitato tecnico scientifico per la sicurezza e la vivibilità, dall'art. 11 comma 3, lettere a) e d) della legge, si ritiene di strutturare una forma di collaborazione stabile tra: Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia e Prefettura di Perugia allo scopo di sviluppare le seguenti azioni:

1) Raccolta dati;

- 2) Monitoraggio dei fenomeni criminosi;
- 3) Studio dei fenomeni e tendenze relative alla sicurezza ed alle aree di criticità;
- 4) Elaborazioni di statistiche sui dati raccolti e quindi elaborati;
- 5) Elaborazione e presentazione della relazione annuale;
- 6) Organizzazione di seminari;
- 7) Monitoraggio e valutazione dell'incidenza nel territorio umbro dei progetti finanziati ex *L.R. 13/2008*.

Inoltre alla luce della proficua collaborazione avviata con la Prefettura di Perugia già menzionata in precedenza, si ritiene di rafforzare il rapporto esistente con la sottoscrizione di una convenzione finalizzata alla costituzione di una banca dati sulla criminalità in Umbria, con l'obiettivo di determinare un flusso costante ed aggiornato di dati utili alla conoscenza del fenomeno e alla stesura della relazione generale sullo stato della sicurezza in Umbria, che la giunta regionale deve predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al fine della predisposizione della *Relazione generale sullo stato della sicurezza in Umbria e sull'attuazione della legge regionale 13/2008* si ritiene di dover acquisire la documentazione prodotta e le informazioni raccolte dalla Fondazione umbra contro l'usura, dalla Commissione di inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Umbria, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata e dalla Commissione di inchiesta su Tossicodipendenze, mortalità per overdose e fenomeni correlati.

Sulla base dei dati acquisiti, e tenuto conto degli approfondimenti operati dalle Commissioni consiliari sopra citate, sarà predisposto l'aggiornamento della Relazione generale sullo stato della sicurezza in Umbria e sull'attuazione della *legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13*.

In particolare questa sarà rivista ed aggiornata con i dati 2010/2011 circa la parte riguardante *Criminalità e sicurezza in Umbria*, ed inoltre verrà avviata l'attività di ricerca affidata all'Università degli Studi di Perugia sulla *percezione della sicurezza in Umbria* e sulle *esperienze di vittimizzazione della popolazione umbra*.

Al fine di porre in essere politiche di sicurezza urbana che siano il frutto di un percorso di partecipazione, e rappresentino quindi una strategia condivisa di azioni integrate e coerenti, si intende promuovere il confronto e la collaborazione tra Amministrazione regionale, Amministrazioni locali, e società civile prevedendo una *Assemblea annuale sulla sicurezza urbana*. L'incontro prevede la partecipazione congiunta sia del Comitato tecnico scientifico per la sicurezza e la vivibilità che della Conferenza regionale sulla sicurezza oltre che dei soggetti gestori dei progetti, della Polizia locale, delle Amministrazioni comunali, dei rappresentanti della società civile organizzata, delle Forze dell'Ordine e della Magistratura.

L'Assemblea sarà luogo di confronto e condivisione di proposte operative al fine di: contrastare più efficacemente situazioni di degrado urbano e comportamenti devianti, rafforzare la coesione sociale, ridurre il senso di insicurezza dei cittadini, prevenire i fenomeni di disagio sociale.

L'Assemblea annuale sulla sicurezza urbana rappresenta quindi uno strumento di "*sicurezza partecipata*" quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata alla paura e all'insicurezza.

Risulta inoltre importante rendere riconoscibili gli interventi volti a migliorare la sicurezza dei cittadini promossi dalla Regione, individuando un logo regionale da apporre ad iniziative, strumentazioni, pubblicazioni e quant'altro acquistato, prodotto, finanziato o promosso dalla Regione Umbria nell'ambito delle attività previste dalla *legge regionale n. 13 del 14 ottobre 2008*.

In merito alle azioni di diffusione dell'informazione, si sta valutando l'opportunità di implementare nel sito istituzionale della Regione Umbria l'area afferente alla sicurezza urbana, al fine di promuovere una progettazione locale di qualità e diffondere le buone pratiche, sviluppare una cultura della legalità in particolare nelle giovani generazioni, mettere in rete quanto a vario titolo al Regione realizza in questo settore.

#### **§ 4. LE RISORSE**

Le risorse destinate all'attuazione della *L.R. 14 ottobre 2008, n. 13*, imputate all'UPB 13.01.011 denominata "Interventi in favore della sicurezza dei cittadini", iscritte nel cap. 4856 previste nel bilancio pluriennale 2011-2012 del Bilancio regionale ammontano complessivamente a euro 350.000,00.

Le suddette risorse vengono ripartite come segue:

euro 40.000,00	in favore delle vittime di reato ( <i>artt. 4, lettera f, 5 e 6 L.R. n. 13/2008</i> ). Nel caso in cui la progettualità degli Enti Locali non assorba tali risorse per gli interventi previsti per questo asse progettuale, queste potranno essere impiegate negli altri assi progettuali;
euro 35.000,00	in favore delle vittime di reato di cui all' <i>art. 6 L.R. n. 13/2008</i>
euro 250.000,00	in favore degli interventi di cui all' <i>art. 4, della L.R. n. 13/2008</i> ad esclusione della lettera f); per le azioni regionali previste all' <i>art. 2 della L.R. n. 13/2008</i> , ed in particolare per approfondimenti conoscitivi circa i fenomeni di illegalità e criminalità e la loro incidenza nella vita sociale e produttiva della regione, anche a supporto del lavoro del Comitato tecnico scientifico; per la realizzazione di specifiche iniziative di rilievo regionale; per il sostegno alla progettazione degli Enti Locali; per la promozione nelle scuole dell'obbligo di iniziative volte allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità e alla lotta contro la criminalità.
euro 25.000,00	

Oltre a quanto previsto con il presente documento di programmazione e destinato con il bilancio pluriennale 2011-2012, la Regione Umbria concorre all'attuazione degli obiettivi della *legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13*:

- con contributi a favore degli esercizi commerciali per spese riferite alla sicurezza (sistemi anti intrusione, vetri antisfondamento, sorveglianza esterna) con preferenza di quelli ubicati nei centri urbani. È previsto altresì il finanziamento del ripristino delle vetrine a seguito di danni provocati da azioni criminose o vandaliche;

- con la legge 38/95 partecipa e finanzia la "Fondazione Umbria contro l'usura" che prevede assistenza anche legale, alle vittime dell'usura, ponendo inoltre in essere iniziative idonee alla prevenzione del fenomeno;
- in riferimento ai Piani Urbani Complessi (PUC) e ai contratti di quartiere, annualmente la regione stanziava a favore degli Enti Locali ingenti risorse che concorrono alla riqualificazione di aree e quartieri.

## **§ 5. CRITERI E PRIORITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI**

Per l'annualità 2011/2012 il finanziamento regionale sarà destinato alla progettualità dei Comuni, finanziando prioritariamente i progetti con interventi che ricadono nelle sei **aree progettuali di intervento prioritario**, individuate nel presente atto di programmazione.

Il finanziamento regionale viene destinato alla realizzazione degli interventi nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all'*art. 2 della legge regionale 13/2008*.

### **1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI**

Possono presentare richiesta i Comuni singoli o in forma associata. Saranno prioritariamente finanziati i progetti presentati da Comuni singoli o associati con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Gli interventi possono essere promossi, progettati e realizzati dai Comuni anche in collaborazione con il Terzo settore, il volontariato e l'associazionismo.

### **2. DIMENSIONE TERRITORIALE DEI PROGETTI**

I progetti oltre che insistere su aree vaste di territorio, come nel caso delle associazioni di Comuni o interi territori comunali, possono interessare specifiche aree di un territorio comunale, quali ad esempio: centri storici, centri urbani, periferie, specifici quartieri o specifiche aree (parchi pubblici, parcheggi, ecc.) ed essere composto da più azioni progettuali che investono diverse aree del medesimo territorio.

### **3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO**

Le azioni ammissibili al contributo regionale riguardano gli interventi previsti dagli *artt. 4, 5 e 6 della L.R. 14 ottobre 2008, n. 13*.

Pena la non ammissione alla valutazione e attribuzione del punteggio, il Comune, oltre ad effettuare l'analisi del contesto e dei bisogni emergenti, deve individuare puntualmente nel progetto:

- a. le priorità da affrontare,
- b. la tipologia degli interventi,
- c. le azioni da intraprendere,
- d. la tipologia dei destinatari,
- e. le metodologie da adottare,

- f. gli obiettivi da raggiungere,
- g. il piano finanziario,
- h. i tempi di attuazione di ogni singola azione,
- i. gli strumenti di valutazione *ex-ante*, in itinere ed *ex-post* del progetto.

Inoltre nel progetto possono essere individuati: la rete di relazioni e collaborazioni con il territorio; l'integrazione del progetto con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, anche afferenti a diversi ambiti di intervento, che comporti un valore aggiunto al medesimo; le metodologie di costruzione partecipata del progetto tra istituzioni e società civile nelle sue varie articolazioni (associazioni, associazioni di categoria, circoscrizioni, sindacati, comitati e o gruppi spontanei, ecc), secondo lo schema predisposto con il bando.

Non verranno finanziati quei progetti le cui azioni non siano state declinate in maniera dettagliata e puntuale in modo da consentire una corretta valutazione della congruità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere.

#### 4. DURATA DEI PROGETTI

I progetti hanno la durata massima di **dodici mesi** a decorrere dalla comunicazione formale di avvio delle attività che deve avvenire entro e non oltre i 60 giorni successivi all'accettazione del contributo.

#### 5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le domande devono essere inviate, sia in formato cartaceo che su supporto informatico (CD ROM), a mezzo raccomandata postale entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regionale del bando, al Servizio Programmazione socio assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli Enti Locali della Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, via Mario Angeloni, 61, sulla base dello schema allegato al bando.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- atto dell'Ente proponente di approvazione del progetto, con l'indicazione dei relativi impegni di spesa e della quota di cofinanziamento, esclusivamente monetario, a carico dell'Ente proponente e/o dei Comuni partner;
- atto di adesione degli altri Comuni nel caso di associazione o unione di comuni;
- elaborato del progetto secondo scheda progetto allegata al bando;
- lettere di partenariato dei soggetti coinvolti.

Per quanto concerne le richieste di finanziamento relative all'art. 6, "*interventi e servizi per l'assistenza e aiuto a favore delle vittime di fatti criminali*", della *L.R. 14 ottobre 2008 n. 13*, non sono previsti termini di scadenza per la loro presentazione.

#### 6. LIMITE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Il contributo regionale copre fino al 50% del costo complessivo per il progetto e comunque vengono fissati tetti massimi sulla base dei seguenti criteri:

per i Comuni con popolazione superiore a 90.000 abitanti è previsto un contributo non superiore a euro 80.000,00;

per i Comuni con popolazione compresa tra 90.000 e 30.000 abitanti è previsto un contributo non superiore a euro 50.000,00;

per i Comuni, singoli o associati, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti è previsto un contributo non superiore a euro 20.000,00;

in presenza di associazioni di Comuni viene presa in considerazione la popolazione del Comune capofila, se superiore a 30.000 abitanti;

le associazioni di piccoli Comuni rientrano nel contributo previsto per la soglia di popolazione inferiore a 30.000 abitanti;

in presenza di Unioni di Comuni viene presa in considerazione la popolazione complessiva dell'Unione.

Per i progetti che prevedono esclusivamente **l'installazione di sistemi di video sorveglianza**, è previsto un contributo regionale ridotto del 50% rispetto ai criteri sopra definiti.

Nel caso in cui il progetto preveda più azioni oltre l'installazione di sistemi di videosorveglianza, il finanziamento richiesto per questa azione non può superare il 50% del cofinanziamento regionale richiesto.

Non verranno finanziati progetti che riguardano l'installazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedono la messa in rete con le centrali operative delle forze di polizia.

Il contributo regionale può cumularsi con altri contributi accordati all'Ente Locale dallo Stato, dalla UE e da altri soggetti pubblici e privati.

## **7. VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

I progetti presentati vengono valutati con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti.

Punti 60/100 vengono attribuiti a quei progetti che ricadono esclusivamente in più di una delle sei aree progettuali di intervento prioritario individuate al successivo punto 7.1.

Nel caso in cui il progetto ricada in una soltanto delle sei aree progettuali di intervento prioritario individuate al successivo punto 7.1. vengono attribuiti 40/100 punti.

Nel caso in cui il progetto ricada anche nelle altre aree progettuali, non individuate come aree progettuali di intervento prioritario, previste all'*art. 4, comma 1, lettere a), b), e), i), l), n), o), p), q) della legge regionale 13/2008*, il punteggio attribuito viene ridotto in maniera direttamente proporzionale all'impegno finanziario previsto per le aree progettuali di intervento non prioritario.

Gli altri 40/100 punti vengono attribuiti sulla base dei criteri di valutazione dei singoli progetti, come di seguito indicato al punto 7.2 del presente documento.

Non verrà concesso finanziamento a quei Comuni, singoli o associati, che non sono in regola con le rendicontazioni dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali annualità 2007-2008 e/o 2009-2010.

## 7.1 AREE PROGETTUALI DI INTERVENTO PRIORITARIO

Gli obiettivi da perseguire nell'arco del biennio 2011-2012 riguardano le seguenti aree progettuali:

***a. Realizzazione di servizi di prima assistenza e aiuto alle vittime di fatti criminosi, art. 4 comma 1, lettera f).***

Le azioni che si riferiscono a quest'area progettuale devono essere indirizzate all'attivazione di servizi/interventi di primo ascolto delle vittime, di orientamento e di accompagnamento presso i competenti servizi, di aiuto nello svolgimento delle connesse attività amministrative, dell'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e quant'altro possa essere utile alla vittima nell'immediatezza del fatto reato.

Inoltre, devono essere favoriti e sostenuti percorsi per l'accesso ai servizi sociali, agli interventi di assistenza psicologica, alla cura e all'aiuto con particolare riferimento alle vittime di violenze e di reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale, alle persone anziane, alle persone disabili e ai minori.

Nei confronti delle vittime di delitti non colposi, quando da questi derivi un danno gravissimo alla persona, ovvero nei confronti dei familiari in caso di morte della vittima, devono essere rivolti interventi e servizi sia di assistenza sociale che sanitaria, per di ridurre o rimuovere, nell'immediatezza del fatto le più rilevanti situazioni economico-sociali in cui viene a trovarsi la vittima e i suoi familiari a seguito del reato subito.

***b. Vigilanza sul territorio, anche attraverso la valorizzazione delle formule operative basate sull'esperienza del vigile di quartiere, quale strategia di controllo del territorio caratterizzata dalla vicinanza ai cittadini e ai loro bisogni di sicurezza, art. 4 comma 1, lettera c).***

La realizzazione del servizio "Vigile di quartiere" va inteso come una scelta strategica delle Amministrazioni comunali volta a potenziare la relazione con i cittadini, la conoscenza dei territori, la funzione diassicurazione e l'efficacia operativa della Polizia Locale nel rispetto delle competenze e della professionalità che già possiede.

L'organizzazione del servizio "Vigile di quartiere" presuppone il coinvolgimento di tutta l'Amministrazione comunale, attraverso la costituzione di una rete interna che ridefinisca le relazioni di cooperazione tra i vari comparti amministrativi (lavori pubblici, arredo urbano, servizi sociali, raccolta rifiuti, manutenzione patrimonio pubblico, ecc) al fine di rispondere alle istanze poste dai cittadini a cui il vigile può trovarsi a fare da tramite e non ridurre l'esperienza a qualcosa di meramente simbolico e sostanzialmente inefficace.

***c. Acquisizione e modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, il miglioramento dell'efficienza delle sale operative della polizia locale e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini, art. 4 comma 1, lettera d).***

La modernizzazione della dotazione tecnologica della Polizia Locale diventa elemento strategico al fine di migliorare la collaborazione operativa dei servizi di vigilanza e controllo sul territorio,

nell'ottica di realizzare un sistema di sicurezza coordinato nel quale le azioni di tutela sono assicurate da più soggetti e da più interventi connessi tra loro. È necessario migliorare la collaborazione e il collegamento tra le sale operative delle Forze di Polizia e i corpi di Polizia Locale, rafforzare i servizi di vigilanza e di controllo sul territorio delle diverse strutture, assicurando così ai cittadini l'intervento tempestivo degli operatori specializzati in relazione alle diverse competenze.

***d. Rafforzamento dell'integrazione operativa e della condivisione dei flussi informativi tra le forze dell'ordine, per la raccolta dei dati territoriali relativi a fenomeni di criminalità diffusa, di disagio sociale, di disordine urbano e di vandalismo, art. 4 comma 1, lettera g).***

Il rafforzamento dell'integrazione operativa non può che realizzarsi attraverso l'acquisizione, la reciproca comunicazione e la valutazione congiunta dei dati relativi ai fenomeni che incidono sulla sicurezza, sia sotto il profilo criminale che sociale, al fine di effettuare rilevazioni, analisi statistiche e di orientare efficacemente le scelte e le strategie di intervento circa le politiche di sicurezza urbana. La condivisione dei flussi informativi può essere regolata anche attraverso la stipula di appositi Protocolli d'intesa.

***e. Azioni mirate ad affrontare l'emergenza droga, la tratta e la prostituzione (art. 4 comma 1, lettera h).***

Gli interventi previsti da quest'area progettuale possono riguardare sia azioni di prima assistenza che di integrazione sociale e lavorativa delle persone con problematiche di dipendenza, vittime di tratta o dedite alla prostituzione.

Tali interventi debbono quindi essere indirizzate verso soggetti in stato di disagio già conclamato, inseriti in contesti a rischio, e devono prevedere interventi di prevenzione selettiva, ovvero prendere in considerazione le differenze in termini di vulnerabilità o di particolare rischio propri del target di riferimento.

Inoltre possono essere previsti interventi verso aree/quartieri dove avviene il commercio del sesso o dove vengono spacciate e/o consumate sostanze.

***f. Potenziamento di attività di reinserimento sociale dei detenuti (art. 4 comma 1, lettera n).***

Le azioni che si riferiscono a quest'area progettuale devono essere indirizzate alla promozione di interventi di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti detenuti ed ex detenuti individuando anche modelli di intervento, in grado di erogare servizi di qualità in quanto rispondenti alle effettive esigenze dell'utenza e che al contempo garantiscano un miglior livello di sicurezza dei cittadini.

## 7.2 VALUTAZIONE

**Valutazione per priorità**

**fino a un massimo di punti 60**

**Valutazione per criteri**

**fino a un massimo di punti 40**

**Criteri di valutazione dei singoli progetti**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| <b>a.</b> progetti che insistono su aree del territorio regionale che presentano criticità in materia di sicurezza urbana | <b>fino a punti 20</b> |
| <b>b.</b> realizzazione in rete del progetto tra organizzazioni del volontariato, Enti Locali, forze dell'ordine          | <b>fino a punti 10</b> |
| <b>c.</b> congruità e coerenza tra lettura del contesto, bisogni rilevati,  | <b>fino a punti 10</b> |

azioni previste, metodologie utilizzate e le finalità della *legge regionale 13/2008*.

Viene finanziato un solo progetto per Comune, Associazione di Comuni o Unione di Comuni o di altri soggetti territorialmente definiti.

I progetti sono finanziati in ordine di punteggio fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A parità di punteggio, vengono prioritariamente finanziati i progetti che presentano una maggior quota di cofinanziamento.

## 8. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo avviene in due fasi:

- a.** la prima, pari al 70% del contributo concesso, dopo formale accettazione dell'Ente proponente, che deve avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta concessione e la comunicazione di avvio del progetto, che deve essere effettuata entro e non oltre i successivi 60 giorni;
- b.** la seconda, pari al restante 30%, a conclusione delle attività del progetto, previo inoltro di una scheda consuntiva indicante le azioni svolte, la dichiarazione sostitutiva circa le spese sostenute e la relazione contenente l'analisi quali-quantitativa del progetto.

Nel caso in cui l'Ente proponente non comunichi l'accettazione del contributo concesso nei termini sopra previsti si intende come tacita rinuncia e si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

## 9. RENDICONTAZIONE, REVOCA O RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

La rendicontazione consiste nella relazione amministrativo contabile e nella relazione finale.

La relazione amministrativo contabile deve dar conto della corrispondenza tra le spese sostenute e le attività realizzate così come indicato nel progetto, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a.** dichiarazione sostitutiva circa le spese sostenute;
- b.** atti amministrativi di impegno e liquidazione attestanti il totale delle spese effettivamente sostenute dall'Ente per l'attuazione del progetto;
- c.** eventuali incarichi professionali conferiti, convenzioni, ecc.

I documenti contabili (fatture, per il personale modelli F24, ecc) devono essere conservati dall'Ente, e resi disponibili ad un'eventuale richiesta di verifica da parte della Regione.

La relazione finale deve dar conto delle attività svolte in relazione all'architettura progettuale approvata, del raggiungimento degli obiettivi e della coerenza delle attività svolte; inoltre deve evidenziare la differenza tra i dati di partenza (valutazione *ex-ante*) e quelli finali ottenuti dopo la realizzazione del progetto (valutazione *ex-post*).

A tal fine e per rendere omogenee le informazioni trasmesse, la Regione invia una scheda consuntiva al termine dei progetti che deve essere compilata dagli Enti proponenti e debitamente

sottoscritta dal referente del progetto e dai Comuni partner nel caso di associazione o unione di comuni.

Qualsiasi modifica del progetto approvato e finanziato dalla Regione deve essere preventivamente sottoposta a valutazione ed eventuale approvazione del Servizio regionale competente, pena la revoca del contributo regionale.

Gli Enti sono tenuti ad informare la Regione circa la data di avvio del progetto attraverso formale comunicazione.

La rendicontazione finale del progetto deve essere inviata alla Regione Umbria entro i 30 giorni successivi alla scadenza del progetto.

Qualora il progetto non venga avviato **entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di accettazione del contributo inviata alla Regione**, fatta salva la possibilità di una proroga di ulteriori 60 giorni in caso di impedimenti adeguatamente certificabili, il contributo può essere revocato.

Nel caso in cui il progetto venga realizzato in modo parziale, il contributo viene ridotto in modo direttamente proporzionale alle somme non spese.

## 10. DISPOSIZIONI FINALI

La graduatoria dei progetti ammissibili ai contributi, con indicazione dell'importo del contributo concesso, derivante dall'applicazione dei criteri sopra esposti, viene disposta con atto della Giunta Regionale, notificata ai soggetti interessati e pubblicata nel BUR.

Nel caso di rinuncia al finanziamento o di non avvio del progetto nei termini previsti, il Servizio regionale competente, provvederà allo scorrimento della graduatoria; nel caso in cui la graduatoria fosse esaurita, si provvede a ridistribuire le risorse tra i progetti già finanziati.